Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 15 marzo 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi

Amministrazione centrale

Provveditorati agli studi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a novantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della detta Amministrazione centrale e delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle Amministrazioni stesse.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106-2.12 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

A tale concorso può partecipare il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo suddetto dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, un'anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

Possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Per l'ammissione al presente concorso sono valide anche la laurea in materie letterarie e quella in pedagogia, conseguite in una Facoltà di magistero.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione a quale delle categorie indicate nel precedente art. 1 egli appartenga.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili:

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale, risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore

occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del

Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengono ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto della assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) ed *H*) del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perveranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi docu-

menti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito seranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 155

(258)

Concorso per esami a quarantasei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della detta Amministrazione centrale e delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle Amministrazioni stesse.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

A tale concorso può partecipare il personale di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo suddetto dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, un'anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

Possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico, o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione a quale delle categorie indicate nel precedente art. 1 egli appartenga.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18ª anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione delle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4

del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato del sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso,

indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1ª agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del

decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*,) *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4, gli italiani residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengano ad una Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'atto del Ministero stesso.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, numero 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 152

(259)

Concorso per titoli a trentadue posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della detta Amministrazione centrale e delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle Amministrazioni stesse.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentadue posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

A tale concorso può partecipare il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo suddetto dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, un'anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito della età.

Possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione a quale delle categorie indicate nel precedente art. 1 egli appartenga.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 317, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di

origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato del sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), contenente anche le qualifiche riportate rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui

alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui allo art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre

in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere presentati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ad ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 224

(260)

Concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della detta Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n, 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

A tale concorso può partecipare il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo suddetto dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, un'anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore ed essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione a quale delle categorie indicate nel precedente art. 1 egli appartenga.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, nonchè certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, comprovante il possesso della patente automobilistica;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco e da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i produghi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere presen-

tati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.,

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 21 giugno 1936, numero 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104; 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 154.

(261)

Concorso per esami a trentanove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79713/12106.2/12 del 15 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentanove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I, entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenente l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia conpiuta il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1944, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quello di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal Provveditore agli studi contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la

guerra 1915-18 proveranno tale circostanze mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato; oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*)

coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) *F*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che siano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art: 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di

Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104; 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato, ed agli idonei perseguitati politici e razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 156.

(262)

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1940, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79713/12106-2.12 del 15 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 marzo 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto e entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole e ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco o legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizio civili) contenente anche le qualifiche riportate, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, Coloro che appartengano ai ruoli del peronale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24; rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal

prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*(, *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano: dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere presentati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dai relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno, titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati

delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, numero 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, numero 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato ed agli idonei perseguitati politici e razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950
Registro n. 49, foglio n. 153

(263)

Concorso per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 341, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79713/12106212 del 15 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore ed essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. I) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 15°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana.

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948;

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, nonchè certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, comprovante il possesso della patente automobilistica;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione:

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i condidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove

il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta d'iscrizione nelle liste in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) contenente anche le qualifiche riportate, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio della Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, invece, è tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un

certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *N*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengono ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tasse di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere presentati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento dei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti

dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-1918, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana, ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi del 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato, che abbiano prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1950.
Registro n. 46, foglio n. 316.

(264)

Concorso per esami a sessantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A), dei Provveditorati agli studi, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75597/12106-2.12 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*), dei Provveditorati agli studi.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, fornito dei prescritti requisiti.

Il personale non di ruolo, di cui al precedente comma, per poter partecipare al presente concorso, dovrà possedere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito dell'età.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, aventi valore legale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Al concorso stesso può partecipare il personale anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in pedagogia, conseguito in una Facoltà di magistero, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Mini-

stero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione se appartiene al personale di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma dell'università, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso, presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

f) i candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal superiore gerarchico e dal quale risulti che essi hanno effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare numero 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità maritime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina.

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle letetre *c*) e *f*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma terzo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria del vincitore e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei punti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati od invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1943, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1937; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1418; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 15 agosto 1948, n. 1180.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1950.
Registro n. 48, *foglio n.* 379.

(265)

Concorso per esami a settantatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Prov-

veditorati agli studi, approvata con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 75997/12106-2.12 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*), dei Provveditorati agli studi.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, fornito dei prescritti requisiti.

Il personale non di ruolo di cui al precedente comma, per poter partecipare al presente concorso, dovrà possedere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito dell'età.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Al concorso stesso può partecipare il personale anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione se appartiene al personale di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titali di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della guaduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) fotografia recente del canditato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

f) i candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rila-

sciato dal superiore gerarchico e dal quale risulti che essi hanno effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilascirsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenterranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 luglio 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o at-

testazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *f*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma terzo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre opere scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi

in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1950
Registro n. 49, foglio n. 68.

(266)

Concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C), dei Provveditorati agli studi, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106-2.12 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, fornito dei prescritti requisiti.

Il personale non di ruolo, di cui al precedente comma, per poter partecipare al presente concorso, dovrà possedere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito dell'età.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale e alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o della 8ª classe integrativa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione se appartiene al personale di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

Nella domanda, infine, il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancellerie da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazioni di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'areronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 della Direzione generale delle pensioni di guerra

a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma terzo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica;

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione: agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estenzioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 66.

(267)

Concorso per titoli a sessantasette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75997/12106-2.12 del 5 aprile 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sessantasette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, fornito dei prescritti requisiti.

Il personale non di ruolo di cui al precedente comma, per poter partecipare al presente concorso, dovrà possedere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito dell'età.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di ammissione se appartiene al personale di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24 per i condidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

e) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nel giornale militare ufficiale 1922, dispensa n. 60, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpi di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 72200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43; per la guerra di libe-

razione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quantc stabilito dall'art. 1, comma terzo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere presentati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra,

di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli indonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in manzanza, agli idonei orfani della guerra 1915, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921 n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1926, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1950
Registro n. 49, foglio n. 64.

(268)

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi.

Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale;

laurea in giurisprudenza;

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stessa è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma dell'università, su carta da bollo da L. 24, conte-

tenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

b) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

c) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva, ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

d) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi, per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennao 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui allo art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano stati chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima della approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18 o alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1949, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 63.

(269)

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B), dei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi.

Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli Affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragionerie nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da lire 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

b) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

c) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

d) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadi-

scio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dalla pubblica istruzione, con particolare riguardo a quella di Provveditorati agli studi.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18 e alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico, ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, numero 1312 e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, numero 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1950
Registro n. 49, foglio n. 67.

(270)

Concorso per esami a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C), dei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi.

Al concorso può partecipare, senza alcun limite massimo di età, il personale statale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale: ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale; licenza tecnica complementare; licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello che sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

b) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

c) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

d) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronau-

tica, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860/Od, 6 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'eventuale assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18 e alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati del nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 65.

(271)

Concorso per esami a cinquantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 dal decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito e della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a

domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma dell'università su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1948, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dagli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo della domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588

contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n.27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta i liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengano ad un'amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano stati già prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perveranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi.

Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero od a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scrite verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo; diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-1918; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, numero 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato ed agli idonei perseguitati politici o razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 69.

(272)

Concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo, 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riodinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943;

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1045, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto e entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole e ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 585 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *C*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano stati già prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza della finanza e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato ed agli idonei perseguitati politici e razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 157.

(273)

Concorso per esami a cinquantatre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento dal ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e cinquantatrè posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto e entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalla abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole e ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Qnando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e ribusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio

dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza; ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano stati già prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 4, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, purchè non si tratti di candidati che abbiano partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra e nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato ed agli idonei perseguitati politici e razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi il titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 151

(274)

Concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 78829/12106-2.12 del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli af-

fari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai punti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943;

2) Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle vigenti disposizioni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491:

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3) Tutti i suddetti limiti sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto e entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole e ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, oppure certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna

delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

B) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre,

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85: rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero ancora di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

I) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato stesso non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

L) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato matricolare (servizi civili) contenente anche le qualifiche riportate rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

M) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito e quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui

territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 15 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto:

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 19 luglio 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre rispettivamente copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *C*) del precedente art. 4 gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*), e *G*) coloro che già appartengano ad un'Amministrazione statale come impiegati o insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *C*), *E*), *F*) e *G*) gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto della assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *C*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti relativi ai requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere presentati entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data per il conferimento di posti nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Nel loro interesse i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della guaduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana, ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato ed agli idonei perseguitati politici e razziali si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 12 dicembre 1947, n. 1488, purchè non si tratti, per quanto riguarda i secondi, di candidati che hanno partecipato al precedente concorso riservato ai reduci o aventi titolo per parteciparvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950
Registro n. 49, *foglio n.* 150

(275)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7104703) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.